

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 294/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 294/02	Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri	2
2003/C 294/03	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	7
2003/C 294/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	10
2003/C 294/05	Comunicazione della commissione che modifica la comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) ⁽¹⁾	11
2003/C 294/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3125 — Huntsman/MatlinPatterson/Vantico) ⁽¹⁾	11
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Corte EFTA	
2003/C 294/07	Ricorso presentato il 18 settembre 2003 da Transportbedriftenes Landsforening e Norway Bussekspress AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA — Causa E-3/03	12
	Autorità di vigilanza EFTA	
2003/C 294/08	Aiuto di Stato — SAM 020.500.040 — Norvegia	13

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

2003/C 294/09	Oneri di pubblico servizio — Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] — Imposizione di nuovi Oneri di servizio pubblico per voli di linea andata e ritorno tra l'area 1 e l'area 2 (Finnmark e North-Troms)	18
---------------	---	----


II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2003/C 294/10	MEDIA — Formazione (2001-2005) — Attuazione di un programma di formazione per operatori dell'industria europea di programmi audiovisivi (MEDIA — Formazione 2001-2005) — Invito a presentare proposte 83/03	26
2003/C 294/11	Modifica del bando di gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco	27
2003/C 294/12	Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara — Servizi aerei regionali in Norvegia dal 7 luglio 2004 ⁽¹⁾	27



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

3 dicembre 2003

(2003/C 294/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2102	LVL	lats lettони	0,6581
JPY	yen giapponesi	131,25	MTL	lire maltesi	0,4296
DKK	corone danesi	7,4417	PLN	zloty polacchi	4,6519
GBP	sterline inglesi	0,6999	ROL	leu rumeni	40 317
SEK	corone svedesi	8,987	SIT	tolar sloveni	236,485
CHF	franchi svizzeri	1,5569	SKK	corone slovacche	41,08
ISK	corone islandesi	89,35	TRL	lire turche	1 764 669
NOK	corone norvegesi	8,1425	AUD	dollari australiani	1,6458
BGN	lev bulgari	1,9542	CAD	dollari canadesi	1,5699
CYP	sterline cipriote	0,5836	HKD	dollari di Hong Kong	9,3956
CZK	corone ceche	32,445	NZD	dollari neozelandesi	1,8624
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0768
HUF	fiorini ungheresi	272,70	KRW	won sudcoreani	1 446,49
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,4707

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri

(2003/C 294/02)

[Aggiornamento della comunicazione 2002/C 214/03 del 10 settembre 2002 ⁽¹⁾]

Viene riprodotto qui di seguito l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura, quale stabilito conformemente all'articolo 7 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera presentazione dei servizi ⁽²⁾.

I diplomi compresi nell'elenco che segue sono quelli che dovranno essere riconosciuti dagli Stati membri della Comunità europea per gli studenti che hanno iniziato i loro studi nel settore dell'architettura nell'anno accademico 1988/1989. Per quanto riguarda i titoli conseguiti in base a studi nel settore dell'architettura iniziati prima dell'anno accademico 1988-1989, i diplomi da riconoscere sono quelli menzionati:

- per quanto concerne gli Stati membri all'infuori della Spagna e del Portogallo, all'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985 ⁽³⁾,
- per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, all'articolo 1 della direttiva 85/614/CEE del 20 dicembre 1985 ⁽⁴⁾,
- e per quanto concerne unicamente il Portogallo, all'articolo 1 della direttiva 86/17/CEE del 27 gennaio 1986 ⁽⁵⁾, rettificata con pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 87 del 2 aprile 1986.

Inoltre, la direttiva 85/384/CEE prevede anche il riconoscimento di altri titoli del settore dell'architettura. Questi ultimi sono indicati agli articoli 5, 12 e 14 della direttiva citata.

Gli aggiornamenti del presente elenco saranno pubblicati periodicamente dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva citata.

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
BELGIQUE/BELGIË	Architecte — Architect	Écoles nationales supérieures d'architecture	
	Architecte — Architect	Instituts supérieurs d'architecture	
	Architect	École provinciale supérieure d'architecture de Hasselt	
	Architecte — Architect	Académies royales des Beaux-Arts	
	Architecte — Architect	Écoles Saint-Luc	
	Ingénieur — civil architecte	Facultés des sciences appliquées des universités	
		Faculté polytechnique de Mons	
	Architect — architecte	Nationale hogescholen voor architectuur	
	Architect — architecte	Hogere-architectuur-instituten	
	Architect	Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt	
	Architect — Architecte	Koninklijke Academies voor Schone Kunsten	
	Architect — Architecte	Sint-Lucasscholen	
	Burgerlijke ingenieur — architect	Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten	
		«Faculté Polytechnique» van Mons	

⁽¹⁾ GU C 214 del 10.9.2002.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.1985.

⁽³⁾ Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, i diplomi menzionati all'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE, come modificata dall'Atto di adesione, l'inizio degli studi può situarsi dopo l'anno accademico 1988/1989, ma prima dell'anno accademico 1998/1999.

⁽⁴⁾ GU L 376 del 31.12.1985.

⁽⁵⁾ GU L 27 dell'1.2.1986.

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
DANMARK	Arkitekt cand. arch.	Kunstakademiets Arkitektskole i København Arkitektskolen i Århus	
DEUTSCHLAND	Diplom-Ingenieur Diplom-Ingenieur Universität Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH	Universitäten (Architektur/Hochbau) Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) Hochschulen für bildende Künste Hochschulen für Künste Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (!) Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen	
ΕΛΛΑΔΑ	Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού	— Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής	Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελη- τήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστη- ριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής
ESPAÑA	Título oficial de arquitecto	Rectores de las universidades enumeradas a continuación: La Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès La Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid La Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas La Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia La Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla La Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid La Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña La Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián La Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona La Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Politécnica de Alcalá de Henares (1999/2000) La Universidad Alfonso X El Sabio. Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada (1999/2000) La Universidad de Alicante. Escuela Politécnica Superior de Alicante (1997/1998) La Universidad Europea de Madrid (1998/1999) La Universidad de Cataluña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (1999/2000) La Universidad Ramon Llull. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle (1998/1999) La Universidad SEK de Segovia. Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia (1999/2000)	

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
FRANCE	Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale Diplôme d'architecte ESA Diplôme d'architecte ENSAIS	Le ministre chargé de l'architecture École spéciale d'architecture de Paris École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture	
IRELAND	Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.NUI) Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch) <i>(Previously, until 2002 — Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))</i> Certificate of associateship (ARIAI) Certificate of membership (MRIA)	National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin <i>(College of Technology, Bolton Street, Dublin)</i> Royal Institute of Architects of Ireland Royal Institute of Architects of Ireland	
ITALIA	Laurea in architettura Laurea in ingegneria edile/architettura <i>(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 1998/1999)</i> Laurea specialistica quinquennale in Architettura <i>(Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 2002/2003)</i> <i>(Soltanto per i diplomi che saranno rilasciati a partire dall'anno accademico 2003/2004)</i>	Università di Camerino Università di Catania — Sede di Siracusa Università di Chieti Università di Ferrara Università di Firenze Università di Genova Università di Napoli Federico II Università di Napoli II Università di Palermo Università di Parma Università di Reggio Calabria Università di Roma III Università di Roma «La Sapienza» Università di Trieste Politecnico di Bari Politecnico di Milano Politecnico di Torino Istituto universitario di architettura di Venezia Università dell'Aquila Università di Pavia Università di Roma «La Sapienza» Prima Facoltà di Architettura Università di Roma «La Sapienza» Università di Ferrara Università di Genova Università di Palermo Politecnico di Milano Politecnico di Bari	Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
NEDERLAND	<p>1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur</p> <p>2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek</p> <p>3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam, — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam, — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg, — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem, — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen, — de Hogeschool Maastricht te Maastricht 	<p>1. Technische Universiteit te Delft</p> <p>2. Technische Universiteit te Eindhoven</p>	Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 85/384/EEG
ÖSTERREICH	<p>Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.</p> <p>Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.</p> <p>Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.</p> <p>Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.</p> <p>Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.</p> <p>Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.</p>	<p>Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)</p> <p>Technische Universität Wien</p> <p>Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)</p> <p>Hochschule für Angewandte Kunst in Wien</p> <p>Akademie der Bildenden Künste in Wien</p> <p>Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz</p>	
PORTUGAL	Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura	<p>Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa</p> <p>Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto</p> <p>Escola Superior Artística do Porto</p>	
FINLAND	Arkkitehdin tutkinto/Arkitektextamen (1998/1999)	<p>Teknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan (Helsinki)</p> <p>Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska högskola</p> <p>Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet</p>	
SVERIGE	Arkitektextamen	<p>Chalmers tekniska högskola AB</p> <p>Kungliga tekniska högskolan</p> <p>Lunds universitet</p>	

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
UNITED KINGDOM	Diplomas in architecture Degrees in architecture Final examination Examination in architecture Examination Part II	Universities Colleges of Art Schools of Art Universities Architectural Association Royal College of Art Royal Institute of British Architects	Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board ⁽²⁾
NORWAY	Sivilarkitekt For diplomas sanctioning courses started in school year 1997/1998	Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkitektthøgskolen i Oslo Bergen arkitektskole	
LIECHTENSTEIN	Dipl.-Arch. FH Für Architekturstudienkurse, die im akademischen Jahr 1999/2000 aufgenommen wurden, einschließlich für Studenten, die das Studienprogramm Model B bis zum akademischen Jahr 2000/2001 belegten, vorausgesetzt dass sie sich im akademischen Jahr 2001/2002 einer zusätzlichen und kompensatorischen Ausbildung unterzogen	Fachhochschule Liechtenstein	

⁽¹⁾ Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder 2 der Richtlinie 85/384/EWG anzuerkennen.

⁽²⁾ The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Articles 3 and 4 of Directive 384/85/EEC and in «Criteria for validation» published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.

EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Articles 3 and 4 of the Directive and of the «Criteria for validation».

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2003/C 294/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 105/02

Stato membro: Italia

Regione: Regione siciliana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti per il riuso ed il riciclo dei rifiuti

Base giuridica:

- Decreto presidenziale 20.11.2000: Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006,
- Articolo 70 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 «Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese»,
- Articolo 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
- Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 (adottato con deliberazione n. 273 del 7 agosto 2002 della Giunta regionale — sottomisura 4.1.c),
- Decreto Dirigente generale del dipartimento Industria del 6.9.2002: «Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.1.c — Attività di trattamento dei rifiuti» (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 43 — supplemento ordinario — del 13.9.2002)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: L'intera dotazione finanziaria per la sottomisura 4.1 c) ammonta a 26 666 000 euro di cui il 30 % è territorializzata.

Con il bando pubblicato in data 13 settembre 2002 verranno messe a concorso le seguenti risorse:

- 18 666 200 = $0,7 \times 26\ 666\ 000$ euro (quota non territorializzata).
- 906 426 euro risorse riservate al *Progetto Integrato Territoriale* n. 29 «Biovalley» ai sensi del Decreto del presidente della regione n. 94 del 18 giugno 2002.

Si prevede una spesa annua di circa 6 524 200 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005

Intensità massima dell'aiuto: 35 % in equivalente sovvenzione netta (ESN) aumentato di un ulteriore 15 % in equivalente sovvenzione lorda (ESL). Il contributo non può in ogni caso superare la cifra di 6 197 482,79 euro

Data di applicazione: Sono ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda il cui ter-

mine ultimo è fissato al 12 dicembre 2002 (90° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana avvenuta il 13 settembre 2002)

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 70/2001

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori con le esclusioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 per i settori dell'agricoltura e della pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione siciliana
Assessorato Industria
Dipartimento Industria
Viale regione Siciliana, 4580
I-90145 Palermo

Numero dell'aiuto: XS 130/02

Stato membro: Italia

Regione: Veneto

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Sostegno finanziario per spese di consulenza assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità

Base giuridica: Articolo 4 della legge regionale del Veneto n. 3 del 28.1.1997, in *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 9 del 1997

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 4 423 500 euro

Intensità massima dell'aiuto: 50 % dei costi dei servizi di consulenza esterna con importo massimo di contributo per ciascuna iniziativa pari a 15 000 euro (quindicimila euro)

Data di applicazione: Data a decorrere dalla quale può essere concesso l'aiuto: 5 dicembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Data limite per la concessione dell'aiuto: 31 dicembre 2002

Data (indicativa) prevista di pagamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere la diffusione dell'implementazione dei sistemi di qualità aziendale a favore delle PMI aventi sede operativa nel territorio della Regione Veneto

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori di attività, con esclusione:

- delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE;
- delle attività connesse all'esportazione;
- industria carboniera e siderurgica;
- fibre sintetiche;
- industria automobilistica;
- trasporti (ad eccezione dei codici istat nn. 602, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 631, 6311, 6312, 632, 6321);
- costruzione navale;
- pesca;
- commercio, turismo e servizi, di cui alla legge regionale del veneto n. 16 del 10 aprile 1998 (in B.U.R. n. 33/1998) recante «Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi»

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Veneto — Giunta regionale
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
I-30100 Venezia

Numero dell'aiuto: XS 17/03

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Foral de Navarra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Bando di aiuti agli investimenti in strutture di ricezione turistica

Base giuridica: Orden Foral 164/2001, de 14 de diciembre, de la Consejería de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo (B.O.N. n° 1, de 2 de enero de 2002)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

- 712 800,36 euro nell'anno 2002
- 1 352 277,23 euro nell'anno 2003

— 1 352 277,23 euro nell'anno 2004

— 1 800 000 euro nell'anno 2005

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima degli aiuti previsti è del 25 % a concorrenza di 270 000 euro in zona assistita. In zona non assistita (Pamplona) sono rispettate le intensità di cui all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione: Anni 2002-2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Periodo 2001/2005

Obiettivo dell'aiuto: Incentivare gli investimenti produttivi nel settore turistico al fine di rafforzare e rendere competitiva l'offerta nel mercato turistico attuale

Settore (o settori) economico interessato: Settore turistico: settore della ricezione turistica

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Comunidad Foral de Navarra
Avda. Carlos III El Noble, n° 4
Pamplona
Navarra

Altre informazioni: Il bando contiene anche una linea di aiuti *de minimis*

Numero dell'aiuto: XS 40/03

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Bassa Sassonia — comune di Visselhövede

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva del comune di Visselhövede relativa al cofinanziamento di sovvenzioni per il sostegno individuale delle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro del programma della Bassa Sassonia riguardante l'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006

Base giuridica: Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 300 000 euro

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto ammonta al

— (per le piccole imprese) 15 % e al

— (per le medie imprese) 7,5 %

dei costi d'investimento ammissibili.

Si applicano le disposizioni in materia di cumulo

Data di applicazione: A partire dal 26 febbraio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dal 26 febbraio 2003 al 31 dicembre 2003

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è inteso a migliorare la competitività e la capacità di adattamento delle piccole e medie imprese presenti nel territorio del comune di Visselhövede e contribuire a creare nuovi posti di lavoro e mantenere quelli esistenti, producendo in tal modo un impatto positivo a livello strutturale.

Il regime non prevede aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999).

Sono ammissibili agli aiuti i seguenti progetti d'investimento:

- Costruzione di impianti.
- Ampliamento di impianti, a condizione che il numero dei posti di lavoro fissi aumenti del 15 % rispetto al livello precedente all'avvio degli investimenti.
- Acquisizione di un impianto a rischio di chiusura.

L'aiuto viene concesso sotto forma di aiuti agli investimenti

Settore (o settori) economico interessato: Possono presentare domanda le imprese operanti nei settori industriale, commerciale, artigianale, edile, turistico e alberghiero con sede nel comune di Visselhövede, nonché le imprese e i liberi professionisti che intendono avviare un'attività in tale comune.

Sono escluse le sovvenzioni a favore di imprese operanti in settori sensibili

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Stadt Visselhövede
Marktplatz 2
D-27374 Visselhövede

Altre informazioni:

Herr Günter Claus
Tel. 042 62-30 11 41
Fax 042 62-30 11 47
E-mail: stadt.claus@visselhoevede.de

Numero dell'aiuto: XS 60/03

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti all'esposizione di prodotti e servizi della Società dell'informazione durante le Giornate tecniche aziendali e dimostrazioni tecnologiche per cittadini Sicarm 2003

Base giuridica:

— Orden de 10 de abril de 2003, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas a la exposición de productos y servicios de la Sociedad de la Información en las Jornadas técnicas y demostraciones tecnológicas Sicarm 2003. (BORM nº 95 de 26 de Abril de 2003).

— Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato delle piccole e medie imprese (GU L 10 de 13.1.2001)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Crediti destinati a imprese private: 30 000 euro

Intensità massima dell'aiuto: L'importo delle sovvenzioni disposte dall'Orden suddetto non potrà superare il 50 % ESL della spesa ammissibile

Data di applicazione: Orden entrata in vigore il 27 aprile 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 maggio 2003

Obiettivo dell'aiuto: Finanziare l'esposizione di prodotti e servizi della Società dell'informazione durante le Giornate tecniche aziendali e dimostrazioni tecnologiche per cittadini Sicarm 2003 progetti di commercio elettronico

Settore (o settori) economico interessato: Piccole e medie imprese conformi alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, escluse le imprese dedite alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, nonché le imprese dedite ad attività che incoraggiano l'uso di prodotti nazionali a detrimento di quelli importati

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

D. Patricio Valverde Megías
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio
San Cristóbal, 6
E-30071 Murcia

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2003/C 294/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XE 1/03

Stato membro: Germania

Regione: Renania Settentrionale-Vestfalia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Regime di attuazione «Jugend in Arbeit plus»

Base giuridica: § 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 24 700 000 euro di stanziamento annuale per il rifinanziamento dell'intero programma

Intensità massima dell'aiuto: Aiuti concessi ai sensi dell'articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili (contributo ai costi salariali pari al 50 % dei costi salariali lordi contrattuali/locali, più un sussidio a favore del contributo del datore di lavoro alle spese previdenziali pari al 20 % dei costi salariali lordi regolarmente pagati dal datore di lavoro). L'aiuto si limita al 50 % dei costi salariali, composti dal salario lordo e dagli oneri previdenziali obbligatori (ivi compresi i contributi del lavoratore e del datore di lavoro)

Data di applicazione: 1° gennaio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2006 (fine del periodo di finanziamento)

Obiettivo dell'aiuto: L'iniziativa «Jugend in Arbeit plus» tiene conto della difficile situazione dei giovani sul mercato del la-

voro e mira a promuovere l'integrazione professionale di questi ultimi fornendo sostegno a contratti di lavoro della durata di un anno

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori economici della CE

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Versorgungsamt Köln
Boltens Sternstraße 10
D-50735 Köln

Altre informazioni: Il regime viene finanziato in parte mediante i fondi dell'obiettivo 3 dell'UE

Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei mesi

Il regime di aiuti «Jugend in Arbeit plus» comprende sia una componente «occupazione» che una componente «qualificazione». Pertanto sono state elaborate due sintesi

La componente «occupazione» è disciplinata dal regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Si rimanda alla relativa sintesi riguardante gli aiuti a favore dell'occupazione

La componente «qualificazione» è disciplinata dal regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ed è descritta nella sopracitata sintesi.

Comunicazione della commissione che modifica la comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+)
(2000/C 139/05)

(2003/C 294/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La comunicazione 2000/C 139/05, che stabilisce gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) ⁽¹⁾, è modificata come segue:

Al punto 18, il paragrafo contrassegnato dal secondo trattino, intitolato «cooperazione transnazionale», è sostituito dal testo seguente:

«La cooperazione transnazionale tra Stati membri, oltre ai territori selezionati nell'ambito di Leader+, potrà riguardare anche i territori selezionati nell'ambito di Leader I e II o altri territori rurali organizzati secondo l'approccio Leader e riconosciuti dallo Stato membro. Solo le operazioni riguardanti i territori selezionati nell'ambito di Leader+ potranno beneficiare del cofinanziamento comunitario. Tuttavia, le spese di animazione sono ammissibili per tutti i territori interessati.

Qualora un territorio selezionato nell'ambito di Leader+ avvii una cooperazione alle condizioni previste dalla presente sezione con un territorio di un paese terzo, organizzato conformemente all'impostazione Leader, le relative spese riguardanti il territorio Leader+ sono ammissibili.»

⁽¹⁾ GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.3125 — Huntsman/MatlinPatterson/Vantico)

(2003/C 294/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 19 giugno 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3125. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CORTE EFTA

Ricorso presentato il 18 settembre 2003 da Transportbedriftenes Landsforening e Nor-Way Bussekspress AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA — Causa E-3/03

(2003/C 294/07)

Il 18 settembre 2003 Transportbedriftenes Landsforening e Nor-Way Bussekspress AS, rappresentate da: Advokat Jan Magne Langseth e Advokat fullmektig Gro Bergeius Andersen, Advokatfirmaet Schjødt, Dronning Mauds gt. 11, N-0201 Oslo, Norvegia, hanno presentato alla Corte EFTA un ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

I ricorrenti chiedono alla Corte di:

1. annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 16 luglio 2003 nel caso 140/03/COL;
2. condannare l'Autorità di vigilanza EFTA a pagare le spese sostenute dai ricorrenti.

I ricorrenti sostengono che la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso 140/03/COL presenta difetto di motivazione, errori nell'interpretazione del fatto, errore manifesto di valutazione ed errori nell'applicazione del concetto di aiuto di Stato ai sensi dell'accordo SEE, incluse, fra l'altro:

- la mancata osservanza della procedura di cui all'articolo 2 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte;
 - l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE, che non rientra nell'accordo SEE;
 - l'applicazione erronea dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, e la conclusione che il sistema norvegese di concessione dei servizi di linea equivalga a un aiuto di Stato, in applicazione del regolamento n. 1191/69 del Consiglio quale modificato dal regolamento n. 1893/91 del Consiglio;
 - la mancata osservanza dell'articolo 59 dell'accordo SEE.
-

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

AIUTO DI STATO

SAM 020.500.040 — Norvegia

(2003/C 294/08)

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, indirizzata agli altri Stati membri EFTA, agli Stati membri dell'Unione europea e ai terzi interessati, riguardante aiuti proposti in relazione alla vendita di 1 744 appartamenti in affitto ad Oslo (aiuto di Stato SAM 020.500.040).

Con la decisione n. 113/03/COL dell'11 luglio 2003, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA. Il governo norvegese è stato informato mediante copia della decisione.

I. FI FATTI

1. Notifica

Con lettera della Missione della Norvegia presso l'Unione europea del 10 febbraio 2003 (Doc. n. 03-829-A), che inoltrava una lettera del Ministero del Commercio e dell'Industria del 7 febbraio 2003 ed una lettera non datata del comune di Oslo (comprendente 31 allegati), tutte ricevute e registrate dall'Autorità l'11 febbraio 2003, le autorità norvegesi hanno notificato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, la decisione del comune di Oslo di vendere 1 744 appartamenti comunali in affitto, situati ad Oslo.

Con lettera del 9 aprile 2003 (Doc. n. 03-2133-D), l'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni. In tale lettera la Direzione Concorrenza e aiuti di Stato dell'Autorità ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità della vendita con le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

Con fax del Ministero del Commercio e dell'Industria del 14 maggio 2003 (Doc. n. 03-3127-A), che inoltrava una lettera del 14 maggio 2003 del comune di Oslo (Ufficio legale del comune), entrambe pervenute all'autorità il 14 maggio 2003, le autorità norvegesi hanno trasmesso ulteriori informazioni. Gli stessi documenti sono pervenuti con lettera della Missione della Norvegia presso l'Unione europea del 5 giugno 2003, ricevuta e registrata dall'Autorità il 10 giugno 2003 (Doc. n. 03-3630-A).

2. Il contesto

Con lettera del 18 maggio 2001 (Doc. n. 01-3792-D), l'Autorità ha chiesto alle autorità norvegesi di trasmettere tutte le informazioni pertinenti riguardanti la vendita a «Fredensborg Boligutleie ANS» di 1 744 appartamenti per permettere all'Au-

torità di accertare la conformità della vendita con l'articolo 61 dell'accordo SEE e con il capitolo 18B, «Gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità», della Guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità.

Con lettera del 31 maggio 2001 (Doc. n. 01-4004-D), l'Autorità ha ricordato alle autorità norvegesi la «clausola sospensiva» di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA e le «misure cautelari» contenute nel capitolo 6, «Particolarità riguardanti gli aiuti illegali per motivi procedurali», della Guida sugli aiuti di Stato.

Con lettera del 26 giugno 2001 della Missione della Norvegia presso l'Unione europea, ricevuta e registrata dall'Autorità lo stesso giorno, (Doc. n. 01-5730-A), le autorità norvegesi hanno inviato la documentazione che esse ritenevano, in accordo con il comune di Oslo, contenesse le informazioni disponibili più importanti al fine di stabilire la conformità della vendita con l'articolo 61 dell'accordo SEE. Tra le informazioni trasmesse il 26 giugno 2001 figura una lettera del Ministero del Commercio e dell'Industria del 15 giugno 2001, indirizzata all'Autorità. Nella lettera il Ministero dichiara che «non intende esprimersi in merito alle considerazioni esposte nella documentazione trasmessa».

Le informazioni trasmesse il 26 giugno 2001 contengono inoltre una lettera del 5 giugno 2001 del comune di Oslo al Ministero del Commercio e dell'Industria. Nella lettera, il comune di Oslo sostiene che la vendita è conforme alla Guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità. Il comune dichiara che è stata eseguita una valutazione indipendente in conformità del capitolo 18B.2.2 della Guida sugli aiuti di Stato e che lo scarto del 3,4 % tra il prezzo di vendita e la valutazione del perito è conforme alle condizioni del mercato quali descritte nel capitolo 18B.2.2, lettera b) della Guida sugli aiuti di Stato.

Il comune di Oslo sottolinea che nell'esaminare il processo di vendita si deve tenere conto dei vincoli di tempo che lo hanno caratterizzato. Tali vincoli di tempo sarebbero stati imposti al comune dal governo, a seguito dell'attuazione di una riforma del settore ospedaliero⁽¹⁾. Nella lettera del 5 giugno 2001 si sostiene che i vincoli di tempo possono aver determinato un numero di offerenti inferiore a quello auspicabile e che gli acquirenti hanno presentato offerte più basse di quelle che avrebbero presentato disponendo di più tempo⁽²⁾. Il comune di Oslo sostiene, tuttavia, che un prezzo potenzialmente più basso dovuto ai vincoli di tempo non costituisce un aiuto di Stato se in quelle condizioni (vincoli di tempo) il comune si è comportato come un investitore privato che si fosse trovato nelle stesse circostanze.

Con lettera del 20 luglio 2001 (Doc. n. 01-5673-D), l'Autorità ha dichiarato di nutrire forti dubbi sul rispetto della procedura di cui al capitolo 18B.2.2 della Guida sugli aiuti di Stato. L'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che la valutazione sia stata effettuata prima delle trattative in vista della vendita, sul fatto che sia stata eseguita sulla base di indicatori di mercato e norme di valutazione generalmente accettati e sul fatto che un prezzo inferiore del 3,4 % alla valutazione sia conforme alla Guida sugli aiuti di Stato. L'Autorità ha invitato le autorità norvegesi ad inviare le proprie osservazioni, delle quali avrebbe tenuto conto prima di adottare la decisione di avviare un procedimento di indagine formale (articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA).

Il Ministero del Commercio e dell'Industria ha trasmesso le sue osservazioni con fax del 27 luglio 2001 (Doc. n. 01-6026-A), ricevuto e registrato dall'Autorità lo stesso giorno, con il quale il Ministero ha annunciato che ulteriori provvedimenti sarebbero stati adottati «allo scopo di assicurare che gli obblighi incombenti alla Norvegia in virtù dell'articolo 61 dell'accordo SEE siano rispettati». Il Ministero ha informato l'Autorità che il 25 luglio 2001 il governatore della contea di Oslo e Akershus aveva deciso che il comune di Oslo non poteva legittimamente trasferire il diritto di proprietà prima che egli avesse preso la decisione finale. Si sarebbe inoltre proceduto ad una nuova valutazione del valore degli immobili da parte di un perito. (I risultati della nuova valutazione erano contenuti nella lettera del comune di Oslo pervenuta l'11 febbraio 2003, cfr. infra, punto I.3).

Con lettera del 31 luglio 2001 (Doc. n. 03-829-A), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della sua decisione di non avviare un procedimento di indagine formale a quello stadio. L'Autorità ha dichiarato di attendere una notifica formale della vendita, conformemente alla Guida sugli aiuti di Stato.

3. Descrizione della vendita proposta

Nel marzo 2001, il comune di Oslo ha deciso di vendere un insieme di 1 744 appartamenti in affitto entro la fine del maggio 2001. Gli appartamenti erano perlopiù affittati a dipendenti

degli ospedali comunali. Il 16 marzo 2001, l'agenzia immobiliare indipendente Akershus Eiendom AS è stata incaricata di vendere gli appartamenti in blocco per conto del comune di Oslo. Il 30 marzo 2001, un consulente indipendente, Catella Eiendoms-Consult AS, ha presentato una relazione ed una valutazione degli appartamenti. Una seconda valutazione è stata commissionata successivamente ad un esperto indipendente, OPAK AS, ed è stata trasmessa il 26 aprile 2001. Akershus Eiendom ha lanciato la vendita il 2 aprile 2001, sulla base della relazione di Catella. La vendita degli appartamenti è stata annunciata con un comunicato stampa del 19 aprile 2001. Un prospetto illustrativo relativo agli appartamenti è stato distribuito il 23 aprile 2001. La valutazione di OPAK è risultata più bassa di quella di Catella; 795 milioni di NOK contro 1 143 milioni di NOK. Anche la valutazione di OPAK è stata distribuita ai potenziali investitori.

Gli investitori sono stati invitati a presentare le loro offerte entro il 2 maggio e la procedura di offerta è stata chiusa il 3 maggio. L'8 maggio, Sundal Collier & Co ASA, cui è succeduta Fredensborg Boligutleie ANS, si è impegnata ad acquistare gli appartamenti. Il comune di Oslo ha esaminato questa offerta vincolante per altre tre settimane. Esso ha inoltre richiesto un adeguamento della valutazione di OPAK al fine di tenere conto di una rettifica del valore di taluni contratti d'affitto dovuta a circostanze oggettive che non erano state prese in considerazione nella valutazione iniziale. Queste rettifiche oggettive hanno indotto OPAK a ridurre il valore dei beni a 740 milioni di NOK. Gli adeguamenti sono stati presentati al comune di Oslo il 14 maggio. Con la firma del contratto il 31 maggio, il comune di Oslo ha venduto in blocco i 1 744 appartamenti a Fredensborg Boligutleie ANS per 715 milioni di NOK.

Nel 2001 l'Autorità ha ricevuto informazioni relative al processo di vendita ed alle valutazioni di Catella e OPAK descritte brevemente in precedenza. Nella lettera del comune di Oslo, allegata alla lettera del ministero del Commercio e dell'Industria del 7 febbraio 2003, il comune ha comunicato informazioni esaurienti in merito alla vendita, incluse informazioni già comunicate all'Autorità nel 2001. Nei punti seguenti, l'Autorità ha riassunto in particolare le informazioni nuove e gli argomenti presentati.

La conclusione della nuova valutazione condotta da FIGA/Nortakst (nel giugno 2002) è stata che il valore degli appartamenti era pari a 1 055 milioni di NOK. Nella lettera del comune di Oslo allegata alla lettera del ministero del Commercio e dell'Industria del 7 febbraio 2003, il comune contesta il fatto che questa valutazione rifletta il valore degli appartamenti e conclude che la valutazione di OPAK è quella che riflette meglio il valore di mercato.

Il comune di Oslo sostiene inoltre che la vendita non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE. In primo luogo, esso ritiene che il prezzo ottenuto sia in linea con il valore di mercato degli immobili. Secondo il comune di Oslo, la vendita è stata realizzata a seguito di una procedura di offerta aperta, molto pubblicizzata e con diversi partecipanti, che disponevano tutti dello stesso accesso alle informazioni pertinenti, ed è stato scelto il migliore offerente. La vendita è pertanto avvenuta «per definizione al valore di mercato e di conseguenza non contiene elementi di aiuti di Stato». Data questa premessa, «se prima della procedura di

(1) Ot.prp. nr 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksløven).

(2) In lingua norvegese, il brano recita: «Dette tidspresset kan ha ført til at kretsen av interesserte ble mindre enn ønskelig, og/eller at kjøperne la inn lavere bud enn de ville gjort i en situasjon med bedre tid».

offerta sia esistita una diversa valutazione degli immobili» è secondo il comune di Oslo un elemento irrilevante. Nel caso in esame, il comune di Oslo ritiene che esistesse, anche al momento della vendita, una valutazione indipendente degli immobili confermando che il valore di mercato è stato realizzato.

In secondo luogo, secondo il comune di Oslo, anche se si dovesse constatare la presenza di un elemento di aiuto nell'operazione e una distorsione della concorrenza in quanto talune imprese, vale a dire Fredensborg Boligutleie ANS, sono state favorite, nulla induce a ritenere che vi sia un'incidenza sugli scambi all'interno del SEE. In questo contesto, il comune di Oslo considera che il mercato rilevante sia quello degli appartamenti in affitto. Poiché Fredensborg Boligutleie ANS, in quanto fornitore di appartamenti in affitto a Oslo e dintorni, non è in concorrenza con fornitori di appartamenti in affitto di altri Stati del SEE, il comune sostiene che non vi sia pregiudizio per gli scambi di servizi tra Stati del SEE. È inoltre poco probabile che un aiuto a favore di Fredensborg incida sugli scambi transfrontalieri in altri mercati. Il comune di Oslo conclude pertanto che la vendita degli appartamenti non comporta elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

Nella sua lettera del 14 maggio 2003, il comune di Oslo dichiara innanzitutto che non è sua intenzione sostenere che la vendita degli appartamenti sia avvenuta nel pieno rispetto della procedura di cui al capitolo 18B.2.1 della Guida sugli aiuti di Stato, ma che ciononostante il prezzo realizzato riflette il valore di mercato. In secondo luogo, il comune di Oslo sostiene che la vendita è stata condotta in conformità del capitolo 18B.2.2 della Guida sugli aiuti di Stato e che la valutazione eseguita da OPAK (740 milioni di NOK) corrispondeva al valore di mercato. In terzo luogo, per quanto concerne l'impatto transfrontaliero, il comune di Oslo sostiene che l'Autorità non ha condotto una valutazione del mercato, come richiesto.

Infine, il comune di Oslo fa riferimento ad una lettera del 18 febbraio 2003 di Fredensborg Boligutleie ANS (l'acquirente) all'Autorità, nella quale l'acquirente sostiene l'opportunità di applicare alla vendita il «criterio dell'investitore privato» e di tenere conto dei vincoli di tempo imposti dalla riforma ospedaliera nel valutare se il prezzo ottenuto sia inferiore al valore di mercato.

II. VALUTAZIONE

1. Obbligo di notifica e obbligo di sospensione degli aiuti

L'articolo 1, paragrafo 3, del Protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA recita: «all'Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti». Gli aiuti concessi senza notifica preliminare e gli aiuti notificati in ritardo, cioè dopo «essere stati posti in esecuzione» sono considerati illegali, cfr. capitolo 3.2.2, paragrafo 1), della Guida sugli aiuti di Stato.

Il capitolo 18B.2.3 della Guida sugli aiuti di Stato stabilisce tra l'altro che gli Stati EFTA devono notificare all'Autorità di vigilanza EFTA qualsiasi vendita di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità che non sia stata conclusa sulla base di una

procedura di offerta aperta ed incondizionata e qualsiasi vendita che, in assenza di una simile procedura, non sia stata conclusa almeno al valore di mercato.

Il capitolo 3.2.1, paragrafo 5), stabilisce inoltre che «qualora uno Stato EFTA sia in dubbio se la misura che intende adottare contenga o meno elementi di aiuto di Stato, deve informarne l'Autorità di vigilanza EFTA prima di dare effetto alla misura».

Il trasferimento della proprietà degli appartamenti è ancora soggetto alla decisione finale del Governatore della Contea di Oslo e Akershus. Tenuto conto di tali circostanze, l'Autorità prende atto della notifica trasmessa dalle autorità norvegesi con lettera della Missione della Norvegia presso l'Unione europea del 10 febbraio 2003, ricevuta e registrata dall'Autorità l'11 febbraio 2003 (Doc. n. 03-829-A), con fax del Ministero del Commercio e dell'Industria del 14 maggio 2003, ricevuto e registrato dall'Autorità il 14 maggio 2003 (Doc. n. 03-3127-A), e con lettera della Missione della Norvegia presso l'Unione europea del 5 giugno 2003, ricevuta e registrata il 10 giugno 2003 (Doc. n. 03-3630-A).

2. Esistenza di un aiuto di Stato e compatibilità dell'aiuto

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione della disposizione suddetta sono incompatibili con l'accordo SEE, e dunque vietati, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1. gli aiuti sono concessi da «Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma»;
2. gli aiuti «falsano o minacciano di falsare la concorrenza»;
3. gli aiuti favoriscono «talune imprese o talune produzioni»; e
4. gli aiuti «incidono sugli scambi fra Parti contraenti».

Il capitolo 18B, «Gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità», della Guida sugli aiuti di Stato, fornisce ulteriori precisazioni sull'interpretazione e sull'applicazione da parte dell'Autorità delle disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato quando si tratti di valutare vendite di terreni e fabbricati. Il capitolo 18B.2.1 descrive la vendita attraverso una procedura di offerta incondizionata, mentre il capitolo 18B.2.2 descrive una vendita in assenza di una procedura di offerta incondizionata (valutazione di periti indipendenti). Queste due procedure consentono agli Stati EFTA di trattare le vendite di terreni e fabbricati in modo che siano esclusi a priori elementi di aiuti di Stato.

Condizione 1 dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

La condizione 1 di cui sopra riguarda tutti gli aiuti finanziati mediante risorse pubbliche, inclusi gli aiuti concessi da organismi regionali o locali. È chiaro pertanto che gli aiuti concessi dal comune di Oslo rientrano nella nozione di risorse statali. La vendita di terreni e fabbricati di proprietà pubblica ad un valore inferiore a quello di mercato implica l'intervento di risorse statali.

Nella lettera del 14 maggio 2003, il comune di Oslo dichiara (cfr. supra, punto I.3) che non sosterrà che la procedura seguita era pienamente conforme ai requisiti di cui al capitolo 18B.2.1 della Guida, ma che gli obiettivi delle disposizioni in questione sono stati realizzati (in particolare, il valore di mercato).

Nel capitolo 18B.2.1, paragrafo 1, lettera a), della Guida sugli aiuti di Stato, si afferma che: «un'offerta di vendita è "sufficientemente pubblicizzata" quando viene ripetutamente resa nota per un periodo ragionevolmente lungo (due o più mesi) nella stampa nazionale, nelle riviste immobiliari, ovvero in altre pubblicazioni adeguate, nonché attraverso agenzie immobiliari in grado di rivolgersi ad un vasto numero di potenziali acquirenti, cosicché essa possa arrivare a conoscenza di tutti i potenziali acquirenti».

In caso di progetti di vendita di terreni e fabbricati che, per il loro elevato valore o per altre caratteristiche, possono interessare investitori attivi a livello europeo o internazionale, la pubblicità dovrebbe essere effettuata su pubblicazioni a diffusione internazionale. Tali annunci dovrebbero essere diffusi anche tramite agenzie immobiliari con una clientela europea o internazionale».

Per quanto è dato sapere all'Autorità sul processo di vendita descritto nella notifica, la vendita non è stata pubblicizzata conformemente alla summenzionata disposizione della Guida sugli aiuti di Stato. L'Autorità nutre pertanto forti dubbi sul fatto che il comune di Oslo abbia realizzato gli obiettivi delle disposizioni del capitolo 18B.2.1 della Guida.

Nella lettera del 14 maggio 2003, il comune di Oslo sostiene inoltre (cfr. supra, punto I.3) che la vendita è stata condotta in conformità con il capitolo 18B.2.2 (valutazione di periti indipendenti) della Guida sugli aiuti di Stato.

Il capitolo 18B.2.2, lettera a) della Guida sugli aiuti di Stato dispone tra l'altro che: «prima delle trattative in vista della vendita deve essere eseguita una valutazione indipendente, da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti». Il capitolo 18B.2.2, lettera b) prevede inoltre che: «se dopo ragionevoli tentativi di vendere terreni e fabbricati al valore di mercato risulta impossibile ottenere il prezzo fissato dal perito, potrà essere considerato conforme alle condizioni del mercato uno scarto massimo del 5 % rispetto a tale valore».

Sulla base delle informazioni trasmesse, l'Autorità nutre forti dubbi sul fatto che la valutazione di OPAK (la valutazione utilizzata dalle autorità norvegesi) sia stata eseguita prima delle trattative in vista della vendita, sul fatto che la valutazione sia stata effettuata sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti e, tenuto conto dei vin-

coli di tempo, se siano stati fatti ragionevoli tentativi di vendere gli appartamenti al valore di mercato.

Inoltre, il prezzo di vendita convenuto (e notificato) era di 715 milioni di NOK, mentre il risultato della nuova valutazione di FIGA/Nortakst era pari a 1 055 milioni di NOK (cfr. supra, punto I.3). Il comune di Oslo sostiene che la valutazione di OPAK (740 milioni di NOK) è quella che riflette meglio il valore di mercato. Tenuto conto dell'enorme discrepanza tra le due valutazioni, l'Autorità nutre forti dubbi sul fatto che il prezzo concordato della vendita (715 milioni di NOK) rifletta il valore di mercato.

Condizioni 2 e 4 dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

Le condizioni 2 e 4 di cui sopra implicano che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi fra Parti contraenti. Sulla base di una giurisprudenza consolidata, ai fini delle disposizioni in questione, il semplice fatto che un aiuto rafforzi la posizione di un'impresa rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi all'interno del SEE è sufficiente per giungere alla conclusione che l'aiuto incide sugli scambi all'interno del SEE. Il fatto che le imprese beneficiarie dell'aiuto non esportino la propria produzione è irrilevante.

Il comune di Oslo sostiene (cfr. supra, punto I.3) che, anche se il prezzo ottenuto fosse ritenuto inferiore al valore di mercato, la vendita degli appartamenti non costituirebbe un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto il mercato in cui opera l'acquirente non presenta elementi di scambi transfrontalieri. Il comune sostiene inoltre che il mercato degli appartamenti in affitto nel Sud-Est della Norvegia ha carattere locale.

L'Autorità ritiene che il mercato immobiliare di Oslo non sia limitato ad imprese locali. Fredensborg Boligutleie ANS è, effettivamente o potenzialmente, in concorrenza con imprese simili in Norvegia e in altri Stati del SEE. Un prezzo di vendita inferiore al valore di mercato, che favorisca Fredensborg Boligutleie ANS, falserebbe o minaccerebbe di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Parti contraenti. L'Autorità ritiene di conseguenza che le condizioni 2 e 4 di cui sopra siano soddisfatte.

Condizione 3 dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

La condizione 3 di cui sopra implica che la misura debba essere specifica o selettiva, vale a dire che incida sull'equilibrio tra l'impresa beneficiaria e i suoi concorrenti. Nel caso in esame, beneficiaria dell'aiuto sarebbe l'impresa Fredensborg Boligutleie ANS. A quanto consta all'Autorità, il fatto che la condizione in questione sia soddisfatta non viene contestato.

Conclusione relativa all'articolo 61 dell'accordo SEE

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità ritiene che la vendita degli appartamenti di cui trattasi possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

3. Criterio dell'investitore privato

Nella lettera del 14 maggio 2003, il comune di Oslo fa riferimento ad una lettera indirizzata il 18 febbraio 2003 all'Autorità dall'acquirente degli appartamenti (Fredensborg Boligutleie ANS), nella quale questi sostiene l'opportunità di applicare alla vendita il «criterio dell'investitore privato» (cfr. supra, punto I.3).

Per quanto concerne la posizione del comune di Oslo in quanto investitore, l'argomento in base al quale per il comune l'operazione in questione era ragionevole, tenuto conto della riforma ospedaliera e dei presunti vincoli di tempo, non preclude, secondo l'Autorità, l'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato contenute nell'accordo SEE. La riforma ospedaliera non elimina la necessità di stabilire se la vendita rafforzi la posizione dell'acquirente conferendogli un vantaggio che non avrebbe altrimenti ottenuto alle normali condizioni di mercato.

L'Autorità nutre pertanto dubbi in merito agli argomenti avanzati dal comune di Oslo (e dall'acquirente) anche su questo punto.

4. Compatibilità dell'aiuto

Le autorità norvegesi hanno sostenuto che la vendita notificata non contiene elementi di aiuto e non hanno avanzato argomenti relativi alla compatibilità. Tuttavia, dopo aver accertato la probabile presenza di aiuti di Stato in relazione alla vendita degli appartamenti, si deve esaminare se gli aiuti in questione siano compatibili con l'accordo SEE in virtù dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

L'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 2 non sembra essere pertinente. L'Autorità non può, ad esempio, considerare che la vendita contiene aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori.

Sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorità, non sembrano neppure esservi le condizioni per applicare l'articolo 61, paragrafo 3, lettere da a) a c) dell'accordo SEE. Secondo l'Autorità, la vendita non è destinata a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

5. Conclusione

Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità ritiene che la vendita di 1 744 appartamenti del comune di Oslo a «Fredensborg Boligutleie ANS» possa contenere aiuti di Stato e nutre dubbi sulla compatibilità degli eventuali aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE. Di conseguenza, e conformemente al capitolo 5.2 della Guida sugli aiuti di Stato, l'Autorità è tenuta ad avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA. La decisione di avviare il procedimento lascia impregiudicata la decisione finale dell'Autorità, la quale può concludere che la

vendita in questione è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Nei confronti della vendita notificata di 1 744 appartamenti del comune di Oslo a «Fredensborg Boligutleie ANS», viene avviato il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA.
2. Il governo norvegese è invitato, ai sensi del punto 5.3.1, paragrafo 1 del capitolo 5 della Guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, a presentare le proprie osservazioni in merito all'apertura del procedimento di indagine formale entro due mesi dalla notifica della presente decisione.
3. Il governo norvegese è invitato a fornire tutte le informazioni utili all'Autorità per valutare la compatibilità della vendita di cui trattasi con l'accordo SEE, entro due mesi dalla notifica della presente decisione.
4. Il governo norvegese è invitato a notificare senza indugio all'impresa «Fredensborg Boligutleie ANS», potenziale beneficiaria dell'aiuto, l'avvio del procedimento e ad informare l'impresa suddetta che può essere tenuta a rimborsare gli aiuti percepiti indebitamente.
5. Gli altri Stati EFTA, gli Stati membri dell'Unione europea e i terzi interessati saranno informati mediante pubblicazione della presente decisione nella sezione speciale SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con la quale saranno inoltre invitati a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione.
6. Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, 11 luglio 2003.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

Hannes HAFSTEIN

Membro del Collegio

L'Autorità di vigilanza EFTA invita con la presente gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'Unione europea e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione, entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

74, rue de Trèves

B-1040 Bruxelles.

Le osservazioni saranno comunicate al governo norvegese. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

ONERI DI PUBBLICO SERVIZIO

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie]

Imposizione di nuovi Oneri di servizio pubblico per voli di linea andata e ritorno tra l'area 1 e l'area 2

(Finnmark e North-Troms)

(2003/C 294/09)

- 1: — **ROTTE TRA KIRKENES, VADSØ, BÅTSFJORD, BERLEVÅG, MEHAMN, HONNINGSVÅG, HAMMERFEST E ALTA**
— **VARDØ-KIRKENES V.V.**

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Norvegia ha deciso d'imporre dal 7 luglio 2004 oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea sui seguenti voli di andata e ritorno:

- Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta.
- Vardø-Kirkenes v.v.

2. DEFINIZIONE

Nella presente comunicazione, per «vettore singolo» si intende un vettore che trasporta i passeggeri lungo un'intera rotta sulla rete oggetto degli oneri di servizio pubblico. La durata massima del viaggio per ogni servizio richiesto al vettore singolo è di 3,30 ore dalla partenza alla destinazione finale.

3. CONTENUTO DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1. GENERALITÀ

Se il numero di posti occupati nel viaggio da e per gli aeroporti di Kirkenes, Alta, Vadsø o Hammerfest nel periodo 1° gennaio-30 giugno oppure 1° agosto-30 novembre supera il 70 % dei posti offerti, il vettore deve aumentare la capacità conformemente alle norme fissate dal Ministero dei trasporti e delle comunicazioni nell'allegato alla presente comunicazione.

Se il numero di posti occupati nel viaggio da e per gli aeroporti di Kirkenes, Alta, Vadsø o Hammerfest nel periodo 1° gennaio-30 giugno oppure 1° agosto-30 novembre supera il 70 % dei posti offerti, il vettore deve aumentare la capacità conformemente alle norme fissate dal Ministero dei trasporti e delle comunicazioni nell'allegato alla presente comunicazione.

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Gli orari sono espressi in ora locale.

3.2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE MINIME, ALLA CAPACITÀ, ALLE LINEE E AGLI ORARI PER LE ROTTE TRA KIRKENES, VADSØ, BÅTSFJORD, BERLEVÅG, MEHAMN, HONNINGSVÅG, HAMMERFEST E ALTA

Disposizioni diverse si applicano ad alcuni aeroporti in funzione del tipo di aeromobile utilizzato per le operazioni.

Opzione 1: le disposizioni si applicano a operazioni con aeromobili omologati per un minimo di 30 passeggeri con cabina pressurizzata.

Opzione 2: Le disposizioni si applicano a operazioni con aeromobili omologati per un minimo di 15 passeggeri.

3.2.1. DISPOSIZIONI PER IL PERIODO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Le disposizioni si applicano tutto l'anno.

Quando sono necessarie coincidenze con i servizi aerei da e per Tromsø, gli orari devono consentire ai passeggeri di effettuare il viaggio sia di andata che di ritorno con, al massimo, un cambio di aereo durante il tragitto.

Partenze, arrivi, linee e orari sono soggetti alle seguenti disposizioni:

Alta

- Dal lunedì al venerdì devono essere offerti almeno 550 posti sia in arrivo che in partenza da Alta.
- Servizi per vettore singolo fra altri aeroporti e Alta, come richiesto nella presente comunicazione.

Hammerfest

- Un minimo di cinque partenze e arrivi giornalieri.

- Dal lunedì al venerdì devono essere offerti almeno 925 posti sia in arrivo che in partenza da Hammerfest.
- Un minimo di tre voli di andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni il primo arrivo dovrà avvenire prima delle 10.30 e l'ultima partenza dopo le 18.30.
- Servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes.
- Servizi di vettore singolo fra altri aeroporti e Hammerfest e viceversa, come richiesto nella presente comunicazione.

Kirkenes

- Dal lunedì al venerdì devono essere offerti almeno 725 posti sia in arrivo che in partenza da Kirkenes.
- Almeno un servizio andata e ritorno per vettore singolo per Alta, con al massimo uno scalo intermedio.
- Servizi di vettore singolo fra altri aeroporti e Kirkenes e viceversa, come richiesto nella presente comunicazione.

Vadsø

- Un minimo di nove partenze e arrivi giornalieri.
- Dal lunedì al venerdì devono essere offerti almeno 1 650 posti sia in arrivo che in partenza da Vadsø.
- Un minimo di tre voli andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes, senza scali intermedi. Si deve garantire l'arrivo a Kirkenes prima delle 11.00 e la partenza da Kirkenes dopo le 19.00. Il primo arrivo a Vadsø dovrà avvenire prima delle 11.30 e l'ultima partenza da Vadsø dopo le 18.30.
- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Alta. In entrambe le direzioni il primo arrivo dovrà avvenire prima delle 10.30, l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 15.00 da Alta.
- Servizi per vettore singolo fra altri aeroporti e Vadsø e viceversa, come richiesto nella presente comunicazione.

Båtsfjord

Opzione 1

Un minimo di quattro partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes. Il primo arrivo a Kirkenes dovrà avvenire prima delle 11.00 e l'ultima partenza da Kirkenes dopo le 19.00.

- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. Il primo arrivo a Vadsø dovrà avvenire prima delle 10.30 e l'ultima partenza da Vadsø dopo le 18.30.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Alta.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Hammerfest.
- Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

oppure

Opzione 2

Un minimo di sei partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Un minimo di tre voli andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes. Il primo arrivo a Kirkenes dovrà avvenire prima delle 11.00 e l'ultima partenza da Kirkenes dopo le 19.00.
- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. Il primo arrivo a Vadsø dovrà avvenire prima delle 10.30 e l'ultima partenza da Vadsø dopo le 18.30.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Alta.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Hammerfest.
- Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

Berlevåg

Opzione 1

Un minimo di tre partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Servizio andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes, con arrivo a Kirkenes prima delle 11.00 e partenza dopo le 19.00.
- Servizio andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø, con arrivo a Vadsø prima delle 10.30 e partenza dopo le 18.30.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Alta.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Hammerfest.
- Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

oppure

Opzione 2

Un minimo di quattro partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes. Il primo arrivo a Kirkenes dovrà avvenire prima delle 11.00 e l'ultima partenza da Kirkenes dopo le 19.00.
- Servizio andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø, con arrivo a Vadsø prima delle 10.30 e partenza dopo le 18.30.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Alta.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Hammerfest.
- Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

Mehamn**Opzione 1**

Un minimo di quattro partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest. Il primo arrivo a Hammerfest dovrà avvenire prima delle 8.30. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 17.00.
- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 16.00.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Alta.
- Servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes.
- Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

oppure

Opzione 2

Un minimo di sei partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Un minimo di tre voli andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest. Il primo arrivo a Hammerfest dovrà avvenire prima delle 8.30. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 17.00.
- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 16.00.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Alta.

— Servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes.

— Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

Honningsvåg**Opzione 1**

Un minimo di quattro partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest. Il primo arrivo a Hammerfest dovrà avvenire prima delle 8.30. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 17.00.
- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 16.00.
- Servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes.
- Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

oppure

Opzione 2

Un minimo di sei partenze e arrivi giornalieri, che assicurino quanto segue:

- Un minimo di tre voli andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest. Il primo arrivo a Hammerfest dovrà avvenire prima delle 8.30. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 17.00.
- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà avvenire dopo le 16.00.
- Servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes.
- Gli orari devono garantire le coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

3.2.2. SABATO E DOMENICA

Le disposizioni si applicano tutto l'anno.

Ai voli effettuati nei giorni di sabato e domenica complessivamente considerati, si applicano le seguenti disposizioni:

- Dovranno essere offerti almeno 110 posti da e per Alta, almeno 185 posti da e per Hammerfest, almeno 145 posti da e per Kirkenes e almeno 330 posti da e per Vadsø.

- Numero minimo di partenze e arrivi almeno uguale a quello previsto da lunedì a venerdì per Hammerfest, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.
- Un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo sulla linea Honningsvåg–Hammerfest.
- Servizio andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø da Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.
- Servizio andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest da Båtsfjord, Berlevåg e Mehamn.
- Servizio andata a ritorno per vettore singolo Vadsø-Alta.
- Servizio andata a ritorno per vettore singolo Kirkenes–Alta.
- Un numero minimo di coincidenze con servizi aerei da e per Tromsø uguale a quello previsto da lunedì a venerdì per Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.

Le seguenti disposizioni riguardano sia il sabato che la domenica:

- Partenza e arrivo in ciascuno degli aeroporti di Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes e Alta.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo Vadsø–Hammerfest.
- Servizio di andata a ritorno per vettore singolo Vadsø–Kirkenes.
- Coincidenza in arrivo e in partenza da Tromsø per Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.

3.2.3. CATEGORIA DI AEROMOBILI

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati apparecchi omologati per un minimo di 15 passeggeri.

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti, fra cui la lunghezza ridotta delle piste di Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg e Hammerfest. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile)
PO Box 8050 Dep.
N-0031 Oslo
Tel. (47) 23 31 78 00.

3.2.4. TARIFFE

- La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità) per l'esercizio che avrà inizio il 7 luglio 2004 non deve superare gli importi in NOK riportati nella tabella qui di seguito.

a \ da	Alta	Berlevåg	Båtsfjord	Hammerfest	Honningsvåg	Kirkenes	Mehamn	Vadsø
Alta	—	1 340	1 305	590	1 160	1 305	1 340	1 305
Berlevåg	1 340	—	475	1 180	795	940	475	795
Båtsfjord	1 305	475	—	1 180	940	795	590	740
Hammerfest	590	1 180	1 180	—	795	1 305	1 035	1 305
Honningsvåg	1 160	795	940	795	—	1 305	590	1 180
Kirkenes	1 305	940	795	1 305	1 305	—	1 120	475
Mehamn	1 340	475	590	1 035	590	1 120	—	980
Vadsø	1 305	795	740	1 305	1 180	475	980	—

- Per ogni esercizio successivo, le tariffe massime vengono adeguate il 1° aprile entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che scade il 15 febbraio dello stesso anno, quale reso noto dall'ufficio statistico norvegese

(http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

- Il vettore partecipa agli accordi interni multilaterali fra compagnie in vigore in qualsiasi momento e offre tutti gli sconti disponibili nel quadro di tali accordi.
- Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta.
- Le tariffe massime pubblicate si applicano quando il vettore stesso è responsabile del trasporto su tutta la linea in questione nell'ambito della rete oggetto degli oneri di servizio pubblico, nonché a tutti i servizi per vettore singolo richiesti, cfr. punti 3.2.1 e 3.2.2 della presente comunicazione, indipendentemente dalla linea.

- Per i servizi in cui non è richiesto il vettore singolo nella rete oggetto degli oneri di servizio pubblico, le tariffe pubblicate si considerano come tariffe massime per i servizi diretti o senza cambio di aereo, o per rotte naturali dal punto di vista geografico. Negli altri casi le tariffe non devono superare il livello risultante dal sistema di calcolo utilizzato per gli accordi multilaterali fra compagnie.

3.3. VARDØ–KIRKENES V.V.

3.3.1. FREQUENZE MINIME, CAPACITÀ, LINEE E ORARI

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze

Un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità

- In entrambe le direzioni dovranno essere offerti almeno 225 posti dal lunedì al venerdì considerati complessivamente e almeno 45 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente.
- Se il numero di posti occupati nel periodo 1° gennaio-30 giugno oppure 1° agosto-30 novembre sarà superiore al 70 % del numero di posti offerti, il vettore dovrà aumentare la capacità secondo le norme stabilite dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, allegate al presente testo.
- Se il numero di posti occupati nel periodo 1° gennaio-30 giugno oppure 1° agosto-30 novembre sarà inferiore al 35 % del numero di posti offerti, il vettore potrà ridurre la capacità secondo le norme stabilite dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, allegate al presente testo.

Percorsi

I servizi richiesti dovranno essere diretti se si utilizzano apparecchi omologati per meno di 20 passeggeri. Quando si utilizzano apparecchi omologati per 20 passeggeri o più, i servizi previsti non possono effettuare oltre una fermata intermedia, ma senza cambio di aereo.

Orari

Si terrà conto della domanda da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

L'ultima partenza da Kirkenes dovrà essere almeno sei ore dopo il primo arrivo nella città.

3.3.2. CATEGORIA DI AEROMOBILI

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati apparecchi omologati per un minimo di 15 passeggeri.

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti, fra cui la lunghezza ridotta della pista di Vardø. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile)
PO Box 8050 Dep.
N-0031 Oslo
Tel. (47) 23 31 78 00.

3.3.3. TARIFFE

- La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità) per l'esercizio che avrà inizio il 7 luglio 2004 non deve superare 625 NOK.
- Per ogni anno operativo successivo, la tariffa massima viene adeguata il 1° aprile entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che termina il 15 febbraio dello stesso anno, quale reso noto dall'ufficio statistico norvegese

(http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

- Il vettore partecipa agli accordi interni multilaterali fra compagnie in vigore in qualsiasi momento e offre tutti gli sconti disponibili nel quadro di tali accordi.
- Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta.

3.4. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La percentuale di voli annullati per motivi imputabili direttamente al vettore non dovrà superare l'1,5 % del numero di voli previsti su base annuale, conformemente all'orario approvato.

3.5. ACCORDI DI COOPERAZIONE

Una volta esperita la gara che limiterà a un solo vettore l'accesso alle linee oggetto degli oneri di servizio pubblico, si applicano le seguenti disposizioni:

Tariffe

- Tutte le tariffe di voli di coincidenza di arrivo o partenza con altri servizi aerei saranno offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe dei voli in coincidenza di arrivo o partenza con altri servizi effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a piena flessibilità.
- Sui voli in oggetto non si possono né guadagnare né utilizzare i punti dei programmi «frequent flyer».

Condizioni di trasferimento

Tutte le condizioni previste dal vettore per il transfer di passeggeri ai o dai voli effettuati da altri vettori, compresi i tempi della coincidenza e il tempo necessario per l'accettazione dei biglietti e la registrazione dei bagagli, dovranno essere obiettive e non discriminatorie.

4. ALTRE

Gli oneri di servizio pubblico di cui alla presente comunicazione sostituiscono quelli pubblicati ai punti (1A e 1B) figuranti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 112 del 9 maggio 2002, per quanto concerne i servizi aerei di linea fra Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes e Alta e Vardø-Kirkenes.

5. INFORMAZIONI

Altre informazioni si possono chiedere al:

Ministero dei trasporti e delle comunicazioni
PO Box 8010 Dep.
N-0030 Oslo
Tel. (47) 22 24 83 53
Fax (47) 22 24 95 72.

La presente documentazione è disponibile anche su Internet:

<http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud>

2: HASVIK-TROMSØ V.V., HASVIK-HAMMERFEST V.V. E SØRKJOSEN-TROMSØ V.V.

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Norvegia ha deciso d'imporre dal 7 luglio 2004 oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

Hasvik-Tromsø v.v., Hasvik-Hammerfest v.v. e Sørkjosen-Tromsø v.v.

2. CONTENUTO DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1. GENERALITÀ

Se il numero di posti occupati nel viaggio sulle linee Hasvik-Tromsø v.v., Hasvik-Hammerfest v.v. o Sørkjosen-Tromsø v.v. nel periodo 1° gennaio-30 giugno oppure 1° agosto-30 novembre supera il 70 % dei posti offerti, il vettore deve aumentare la capacità conformemente alle norme fissate dal Ministero dei trasporti e delle comunicazioni nell'allegato alla presente comunicazione.

Se il numero di posti occupati nel viaggio sulle linee Hasvik-Tromsø v.v., Hasvik-Hammerfest v.v. o Sørkjosen-Tromsø v.v. nel periodo 1° gennaio-30 giugno oppure 1° agosto-30 novembre è inferiore al 35 % dei posti offerti, il vettore può ridurre la capacità conformemente alle norme fissate dal Ministero dei trasporti e delle comunicazioni nell'allegato alla presente comunicazione.

Si terrà conto della domanda da parte del pubblico.

Gli orari sono espressi in ora locale.

2.2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE MINIME, ALLA CAPACITÀ, ALLE LINEE E AGLI ORARI

2.2.1. DISPOSIZIONI

Hasvik-Tromsø v.v. e Hasvik-Hammerfest v.v.

Le disposizioni si applicano tutto l'anno.

Hasvik-Tromsø

- Un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, almeno uno dei quali in coincidenza con i collegamenti aerei Tromsø-Oslo v.v.
- Almeno un volo andata e ritorno alla domenica, in coincidenza con i collegamenti aerei Tromsø-Oslo v.v.
- Dal lunedì al venerdì, il primo arrivo a Tromsø dovrà avvenire prima delle 10.00 e l'ultima partenza da Tromsø dopo le 13.30.
- In entrambe le direzioni almeno uno dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì dovrà essere diretto. Gli altri

non possono effettuare oltre due scali intermedi, uno dei quali può essere dovuta a un cambio di apparecchio, a condizione che il tempo necessario per la coincidenza non superi i 45 minuti e che il vettore copra tutta la linea per e da Tromsø.

Hasvik-Hammerfest

Almeno un volo andata e ritorno giornaliero dal lunedì al venerdì, con arrivo a Hammerfest prima delle 8.30 e partenza dopo le 14.30.

Su base settimanale, dovranno essere offerti almeno 120 posti sia da che per Hasvik sulle linee Hasvik-Tromsø e Hasvik-Hammerfest considerate complessivamente.

Sørkjosen-Tromsø v.v.

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze e linee

- Un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì.
- Un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica considerati complessivamente.
- I servizi previsti devono essere diretti.

Capacità

In entrambe le direzioni dovranno essere offerti almeno 250 posti dal lunedì al venerdì considerati complessivamente e almeno 50 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Orari

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Tromsø-Oslo v.v.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- Il primo arrivo a Tromsø dovrà avvenire prima delle 9.30 e l'ultima partenza da Tromsø dopo le 18.00.
- La prima partenza da Tromsø dovrà avvenire prima delle 11.30 e l'ultima partenza da Sørkjosen dopo le 17.00.

2.2.2. CATEGORIA DI AEROMOBILI

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati apparecchi omologati per un minimo di 15 passeggeri.

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti, fra cui la lunghezza ridotta delle piste di Hasvik, Hammerfest e Sørkjosen. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile)
PO Box 8050 Dep.
N-0031 Oslo
Tel. (47) 23 31 78 00.

2.3. TARIFFE

— La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità) per l'esercizio che avrà inizio il 7 luglio 2004 non deve superare i seguenti importi in NOK:

Hasvik–Tromsø 1 260,00

Hasvik–Hammerfest 590,00

Sørkjosen–Tromsø 670,00

— Per ogni esercizio successivo, le tariffe massime vengono adeguate il 1° aprile entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che scade il 15 febbraio dello stesso anno, quale reso noto dall'ufficio statistico norvegese

(http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/)

— Il vettore partecipa agli accordi interni multilaterali fra compagnie in vigore in qualsiasi momento e offre tutti gli sconti disponibili nel quadro di tali accordi.

— Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta.

2.4. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La percentuale di voli annullati per motivi imputabili direttamente al vettore non dovrà superare l'1,5 % del numero di voli previsti su base annuale, conformemente all'orario approvato.

2.5. ACCORDI DI COOPERAZIONE

Una volta esperita la gara che limiterà a un solo vettore l'accesso alle linee oggetto degli oneri di servizio pubblico, si applicano le seguenti disposizioni:

Tariffe

- Tutte le tariffe di voli di coincidenza di arrivo o partenza con altri servizi aerei saranno offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe dei voli in coincidenza di arrivo o partenza con altri servizi effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a piena flessibilità.
- Sui voli in oggetto non si possono né guadagnare né utilizzare i punti dei programmi «frequent flyer».

Condizioni di trasferimento

Tutte le condizioni previste dal vettore per il transfer di passeggeri ai o dai voli effettuati da altri vettori, compresi i tempi della coincidenza e il tempo necessario per l'accettazione dei biglietti e la registrazione dei bagagli, dovranno essere obiettive e non discriminatorie.

3. ALTRE

Gli oneri di servizio pubblico di cui alla presente comunicazione sostituiscono quelli pubblicati al punto 2 figuranti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 112 del 9 maggio 2002, per quanto concerne i servizi aerei di linea sulle linee Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v. e Sørkjosen–Tromsø v.v.

4. INFORMAZIONI

Altre informazioni si possono chiedere al:

Ministero dei trasporti e delle comunicazioni
PO Box 8010 Dep.
N-0030 Oslo
Tel. (47) 22 24 83 53
Fax (47) 22 24 95 72.

La presente documentazione è disponibile anche su Internet:

<http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud>

ALLEGATO ALL'IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI DI LINEA ALL'INTERNO DELLA NORVEGIA

ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA DI POSTI — CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

1. Scopo della clausola di adeguamento della produzione

Scopo della clausola di adeguamento della produzione è assicurare che l'operatore adegui ai mutamenti della domanda del mercato la capacità da esso fornita/i posti da esso offerti. In caso di rilevante aumento numerico dei passeggeri, in misura superiore ai limiti indicati oltre per la percentuale di posti occupati in qualsiasi momento (fattore di carico in termini di passeggeri), l'operatore dovrà aumentare il numero di posti offerti. Analogamente, l'operatore potrà ridurre il numero di posti offerti in caso di rilevante calo numerico dei passeggeri. Vedere le specificazioni al punto 3.

2. Periodi per la misurazione del fattore di carico in termini di passeggeri

Per il calcolo e la valutazione del tasso di occupazione degli aeromobili si prendono in considerazione i periodi 1° gennaio-30 giugno incluso e 1° agosto-30 novembre incluso.

3. Condizioni per modificare l'offerta di posti disponibili

3.1. Condizioni per l'aumento dell'offerta

- 3.1.1. All'aumento della produzione/del numero di posti offerti si dovrà procedere quando su ogni singola rotta alla quale si applichino gli oneri di servizio pubblico risulti superiore al 70 % il fattore medio di carico in termini di passeggeri. Quando il tasso medio di occupazione degli aeromobili sulle linee in oggetto supera il 70 % in uno qualsiasi dei periodi di cui al punto 2, su tali rotte l'operatore deve aumentare l'offerta di posti disponibili almeno del 10 %, al più tardi a partire dalla successiva stagione di traffico IATA. La produzione/il numero di posti offerti saranno aumentati come minimo nella misura necessaria perché il fattore medio di carico in termini di passeggeri non superi il 70 %.
- 3.1.2. Quando l'operatore proceda all'aumento della produzione/del numero di posti offerti secondo le disposizioni del punto precedente, potrà fornire la nuova produzione, se lo preferisca, utilizzando aerei di capacità inferiore a quella indicata nella sua offerta iniziale.
- 3.1.3. Per la rete di linee di cui all'imposizione di oneri di servizio pubblico 1, l'esigenza di aumentare il numero di posti offerti deve essere valutata sulla base del tasso di occupazione degli aeromobili per e da ciascuna delle seguenti destinazioni: Kirkenes, Alta, Hammerfest e Vadsø.

3.2. Condizioni per la riduzione della produzione

- 3.2.1. Alla riduzione della produzione/del numero di posti offerti si potrà procedere quando su ogni singola rotta alla quale si applichino gli oneri di servizio pubblico risulti inferiore al 35 % il fattore medio di carico in termini di passeggeri. Quando sulla rotta in oggetto il fattore medio di carico in termini di passeggeri sia inferiore al 35 % in uno qualsiasi dei periodi di cui al punto 2, l'operatore potrà ridurre di non oltre il 25 % la produzione/il numero di posti offerti su tale rotta, con decorrenza dal primo giorno successivo al termine dei suddetti periodi.
- 3.2.2. Per la rete di linee di cui all'imposizione di oneri di servizio pubblico 1, l'esigenza di diminuire il numero di posti offerti deve essere valutata sulla base del tasso di occupazione degli aeromobili per e da ciascuna delle seguenti destinazioni: Kirkenes, Alta, Hammerfest e Vadsø.
- 3.2.3. Sulle linee su cui vengono operati oltre due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione dell'offerta di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 dovrà avvenire riducendo le frequenze. L'unica eccezione si ha nei casi in cui l'operatore utilizza aeromobili con una capacità superiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico. In tali casi egli può utilizzare aeromobili più piccoli, fermo restando che la capacità non può essere inferiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.
- 3.2.4. Sulle rotte servite soltanto da uno o due voli quotidiani in ciascuna direzione, alla riduzione dei posti offerti si potrà procedere unicamente utilizzando aerei di capacità inferiore a quella indicata nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

4. Procedure per le modifiche della produzione

Il Ministero norvegese dei trasporti e delle comunicazioni ha la responsabilità, a norma di legge, di approvare gli orari proposti dall'operatore, comprese le modifiche della produzione. A questo proposito, si fa riferimento alla circolare N-8/97 del Ministero norvegese dei trasporti e delle comunicazioni, inclusa nel capitolato d'oneri.

- 4.2. In caso di aumento della produzione a norma del punto 3.1, gli orari relativi alla nuova produzione/ai nuovi posti vanno concordati fra l'operatore e la contea (o contee), in quanto unità amministrativa interessata.
- 4.3. In caso di aumento dell'offerta ai sensi del punto 3.1, se l'operatore e la contea, (contee) in quanto unità amministrativa interessata, non riescono a raggiungere un accordo sugli orari in conformità del punto 4.2, l'operatore può, ai sensi del punto 4.1, chiedere al Ministero norvegese dei trasporti e delle comunicazioni l'approvazione di un diverso orario per i nuovi posti offerti. Ciò non significa che l'operatore possa chiedere l'approvazione di un orario che non sia in relazione con il richiesto aumento della produzione. Perché il ministero approvi una simile proposta dell'operatore, devono esservi motivi sostanziali per giustificare la differenza tra gli orari per la nuova produzione/i nuovi posti offerti e quelli che potrebbe approvare, a norma del punto 4.2, la contea (o contee), in quanto unità amministrativa interessata.

5. Mancato adeguamento del corrispettivo finanziario in caso di modifica dell'offerta

- 5.1. In caso di aumento dell'offerta ai sensi del punto 3.1, il corrispettivo finanziario dell'operatore non cambia.
- 5.2. In caso di diminuzione dell'offerta ai sensi del punto 3.2, il corrispettivo finanziario dell'operatore non cambia.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

MEDIA — Formazione (2001-2005)**Attuazione di un programma di formazione per operatori dell'industria europea di programmi audiovisivi (MEDIA — Formazione 2001-2005)****Invito a presentare proposte 83/03**

(2003/C 294/10)

1. Introduzione

Il presente invito si basa sulla decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per operatori dell'industria europea di programmi audiovisivi (MEDIA — Formazione 2001-2005), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 26 del 27 gennaio 2001.

Tra le azioni da attuare in base a questa decisione vi è quella riguardante il miglioramento della formazione professionale degli operatori del settore audiovisivo per conferire loro il know-how e le competenze necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato europeo e su altri mercati, in particolare nei seguenti campi:

- applicazione delle nuove tecnologie, ed in particolare tecnologie digitali per la produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi,
- gestione economica, finanziaria e commerciale, compreso il quadro giuridico,
- tecniche di sceneggiatura.

2. Oggetto

Il presente invito è rivolto agli operatori (Scuole di cinema, istituti di formazione, aziende, ecc.) le cui attività contribuiscono sulle azioni suindicate. Vi si precisa come ottenere i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario della Comunità per azioni di formazione nei campi in parola.

Il servizio responsabile della Commissione per gestire il presente invito è l'Unità C3 della Direzione generale «Istruzione e Cultura».

Gli operatori che intendono rispondere al presente invito a presentare proposte e ricevere il documento «Linee guida per presentare proposte al fine di ottenere un contributo finanziario nel campo della formazione professionale» dovranno trasmettere le loro domande per posta o fax a:

Commissione Europea
Sig. Jacques Delmoly
Capo Unità DG EAC/C3
Ufficio B100 — 4/20
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 92 14
E-mail: judith.johannes@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte all'indirizzo suindicato è il 15 marzo 2004.

Modifica del bando di gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

(2003/C 294/11)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 170 del 19 luglio 2003)

Pagina 31, al titolo I. «Oggetto», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.»

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara

Servizi aerei regionali in Norvegia dal 7 luglio 2004

(2003/C 294/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Norvegia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico, a partire dal 7 luglio 2004, su servizi aerei regionali di linea secondo quanto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 294 del 4.12.2003 e nel supplemento SEE n. 61.

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione delle offerte (cfr. sezione 12 del presente bando) nessun vettore aereo avrà fornito al Ministero dei trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 7 luglio 2004, in conformità con gli oneri di servizio pubblico imposti su uno o più degli appalti di cui alla sezione 2 del presente bando, senza richiedere un corrispettivo finanziario o protezione del mercato, la Norvegia applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento, limitando così, a partire dal 7 luglio 2004, a un solo vettore l'accesso alla rotta specificata in ciascun appalto di cui alla sezione 2.

2. **Oggetto dell'appalto:** Fornitura, a decorrere dal 7 luglio 2004, di servizi aerei di linea, conformemente agli oneri di servizio pubblico pubblicati nel presente bando.

Il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di modificare gli oneri di servizio pubblico a seguito di un'eventuale decisione di chiusura degli aeroporti. Se sarà adottata una tale decisione se ne darà comunicazione a tutte le imprese che hanno ricevuto il bando di gara. Le informazioni saranno anche disponibili su Internet all'indirizzo <http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud/index-b-n-a.html>.

Il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di modificare gli oneri di servizio pubblico a seguito di un'eventuale modifica delle condizioni di omologazione degli aeroporti. In tal caso, il ministero potrà indire una nuova gara per il gruppo di linee interessate.

È indispensabile che gli operatori partecipanti alla gara esaminino con attenzione le condizioni speciali relative agli aeroporti in questione in particolare l'obbligo di rispettare le restrizioni e i limiti imposti dalle attività militari sullo spazio aereo, in vigore alla data di presentazione della offerta o delle offerte (cfr. regolamento n. 44 del 16 gennaio 2003 sull'utilizzo flessibile dello spazio aereo). L'ubicazione e la dimensione delle aree di addestramento e i periodi di attività sono comunicati in AIP Norvegia, ENR 5.2 e ENR 6.5. Ulteriori informazioni sulla lettera d'accordo tra le forze aeree norvegesi e Avinor relativamente al regolamento sopra citato possono essere ottenute da Avinor, Wergelandsveien 1, POB 8124 Dep, 0032 Oslo.

I gruppi di linee e i corrispondenti appalti sono i seguenti:

Gruppo di linee 1:

— linee fra Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta;

— Vardø - Kirkenes.

Gruppo di linee 2:

— Hasvik - Tromsø, Hasvik - Hammerfest, Sørkjosen - Tromsø.

Per il gruppo di linee 2 i vettori possono presentare offerte anche sulla base dell'ipotesi di essere selezionati per il gruppo di linee 1 del presente bando. Gli offerenti sono quindi tenuti a indicare chiaramente l'importo del corrispettivo richiesto per il gruppo di linee 2 separatamente, per tenere conto dell'ipotesi che vengano selezionati solo per tale gruppo.

3. **Partecipazione alla gara di appalto:** La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
4. **Procedura di appalto:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Le offerte giunte in ritardo e quelle non conformi al bando di gara verranno respinte [Con il termine «respingere» si intende che l'offerta viene scartata senza essere esaminata. Si rinvia alle sezioni 9, 11 e 12 del regolamento norvegese del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio].

Sezione 9 - Disposizioni relative alle offerte tardive

Le offerte pervenute dopo il termine fissato per la loro presentazione (cfr. sezione 6) sono respinte come tardive e rispedito al mittente.

Questa disposizione non si applica tuttavia alle offerte pervenute dopo il termine ma prima dell'apertura delle offerte, a condizione che dal timbro postale risulti che, in base ai tempi normali del servizio postale, l'offerta è stata inviata in tempo per pervenire entro il termine o che l'offerente abbia dimostrato ciò presentando un attestato delle Poste norvegesi prima dell'apertura delle offerte.

La decisione di respingere l'offerta ed i suoi motivi sono iscritti nel registro di gara.

Sezione 11 - Motivi per respingere un'offerta

Un'offerta è respinta se:

l'offerta, come si presenta allo scadere del termine, non soddisfa i requisiti per la partecipazione alla gara (cfr. sezione 3).

Un'offerta può essere respinta se dall'esame risulta che:

l'offerta non contiene tutte le informazioni prescritte nel bando di gara;

l'offerta non precisa il corrispettivo richiesto come prescritto nel bando di gara, cfr. sezione 8, lettera h);

l'offerente non è in grado di iniziare il servizio entro il termine prescritto nel bando di gara, cfr. sezione 8, lettera p);

l'offerta prevede un corrispettivo di importo non ragionevole in relazione al servizio da assicurare e l'offerente non è in grado di giustificarlo in modo soddisfacente.

Nel registro di gara viene precisato quali offerte sono respinte, indicandone i motivi, cfr. sezione 10, lettera f).

Sezione 12 - Criteri di esclusione degli offerenti

Nella selezione degli offerenti e nell'attribuzione dei contratti l'ente appaltante può escludere ogni offerente che:

sia fallito, sia oggetto di una procedura di concordato o di liquidazione, abbia cessato l'attività o si trovi in una situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi delle leggi o dei regolamenti nazionali;

sia oggetto di una procedura intesa ad ottenere il fallimento o un concordato o ad ordinare la sua liquidazione coatta o di una procedura simile ai sensi delle leggi o dei regolamenti nazionali;

sia stato condannato con sentenza definitiva per un reato relativo alla sua condotta professionale;

si sia reso responsabile di gravi violazioni delle norme professionali ed etiche in vigore nel suo settore di attività, comprovate con qualsiasi mezzo ritenuto valido dall'ente appaltante;

non abbia adempiuto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse a norma delle leggi dello Stato in cui ha sede o in Norvegia;

si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste nelle sezioni 8 e 13.

L'ente appaltante può accettare come prova sufficiente che l'offerente non si trova in alcuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) o f) della sottosezione 1 i seguenti certificati:

per a), b) e c) un estratto del casellario giudiziario o del registro nazionale dei fallimenti; in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese di origine dell'offerente o di quello in cui egli risiede al momento, che attesta che l'offerente non si trova in alcuna delle situazioni di cui sopra;

per i casi di cui alle lettere e) o f), un certificato della competente autorità dello Stato interessato].

Il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare una trattativa se tutte le offerte presentate risultano non conformi [Cfr. sezione 11 del regolamento sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico in vista dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 15 aprile 1994 n. 256 (cfr. sopra, nota 1)], non accettabili [Cfr. capitolo III, sezione 5] o non convenienti. Tali trattative dovranno essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti e non apportare modifiche sostanziali delle condizioni del bando di gara iniziale.

Se le trattative non consentono di trovare una soluzione accettabile [Cfr. sezione 11 del regolamento norvegese del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e capitolo III, n. 5 del bando di gara], il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura di gara. In tal caso potrà essere indetta una nuova gara con condizioni diverse.

Qualora ciò appaia ragionevolmente giustificato dalle offerte ricevute, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di rifiutare [Con «rifiutare» si intende che la gara è chiusa dopo che tutte le offerte (e il loro contenuto) sono state valutate] tutte le offerte.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.

5. Aggiudicazione dell'appalto:

5.1 Come regola generale l'appalto verrà aggiudicato all'offerta che richieda il corrispettivo minore per ogni

gruppo di linee. Qualora un'offerta sia presentata a condizione che l'operatore sia selezionato per un altro gruppo di linee, l'appalto può essere aggiudicato all'offerta che richiede il corrispettivo totale minore.

5.2 Qualora non possa essere aggiudicato in conformità delle disposizioni del punto 5.1 perché più offerte richiedono lo stesso corrispettivo, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta o, se del caso, al gruppo di offerte che offre il maggiore numero di posti per ciascuno dei gruppi di linee durante il periodo 7 luglio 2004 - 31 marzo 2007.

6. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende il testo degli oneri di servizio pubblico, le norme specifiche applicabili alla gara (regolamento norvegese sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio), il contratto tipo e il preventivo dell'offerta, può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministero dei trasporti e delle comunicazioni,
PO Box 8010 Dep.
N-0030 Oslo.
Tel.: (47) 22 24 83 53.
Fax: (47) 22 24 56 09.

Le informazioni sono anche disponibili su Internet all'indirizzo (<http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud>)

7. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono essere conformi al bilancio dell'offerta accluso al capitolato d'oneri e indicare esplicitamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo, in corone norvegesi (NOK), per la prestazione del(i) servizio(i) in questione, dalla data di inizio fissata fino alla fine del periodo contrattuale (cfr. sezione 9 del presente bando). Le offerte saranno basate sul livello dei prezzi per il primo anno di servizio, 7 luglio 2004 - 31 marzo 2005. Si dovrà indicare la ripartizione annuale dei prezzi.

L'importo esatto del corrispettivo accordato per gli esercizi con inizio 1° aprile 2005 e 1° aprile 2006 verrà determinato in funzione dell'adeguamento delle spese e delle entrate operative rispetto al bilancio dell'offerta. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro il limite dell'indice dei prezzi al consumo per i 12 mesi che terminano il 15 febbraio dello stesso anno, quale reso noto dall'ufficio statistico norvegese (http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

L'operatore tratterà tutte le entrate generate dal servizio ed è pienamente responsabile delle spese; è tuttavia possibile rinegoziare le condizioni in conformità con il contratto tipo, qualora si verificano modifiche sostanziali e imprevedibili dei presupposti su cui esso si basa.

8. **Tariffe ed orari:** Le offerte presentate devono specificare le tariffe e le relative condizioni. Le tariffe devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico pubblicati.

Il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di modificare la circolare del ministero N-8/97 relativa alle procedure applicabili in materia di programmazione dei voli e di tariffe per i servizi aerei di linea in Norvegia.

9. **Durata, modifica e recesso dal contratto:** Per tutti gli appalti il contratto avrà inizio il 7 gennaio 2004 e terminerà il 31 marzo 2007.

Durante le sei settimane che seguono la fine del periodo contrattuale, verrà eseguita, di concerto con il vettore, una verifica dell'attuazione del contratto.

Il contratto può essere modificato solo se le modifiche sono conformi agli oneri di servizio pubblico pubblicati. Qualsiasi modifica del contratto dovrà essere registrata in un allegato allo stesso.

10. **Violazione del contratto/cancellazione:** Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.

Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato se il vettore diventa insolvente, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti oppure dichiara fallimento. Analogamente il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto negli altri casi di cui alla sezione 12 del Regolamento sulle procedure di appalto in relazione ad obblighi di servizio pubblico, accluso al capitolato d'oneri.

(<http://www.lovdato.no/for/sf/sd/sd-19940415-0256.html>)

Se per cause di forza maggiore o per altri fattori al fuori del suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi di servizio pubblico definiti nel contratto per oltre quattro degli ultimi sei mesi, il contratto può essere risolto con preavviso scritto di un mese.

Il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato se la licenza dell'operatore è stata revocata o non rinnovata.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5% di quelli previsti dall'orario di volo approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli.

11. **Codici delle compagnie aeree:** I voli non possono portare codici diversi da quello dell'offerente e non possono far parte di accordi di code-sharing.
12. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

Ministero dei trasporti e delle comunicazioni,
Akersgata 59 (indirizzo visitatori),
PO Box 8010 Dep,
NO-0030 Oslo,

le offerte devono essere presentate non oltre le ore 15 (ora locale) del 5.1.2004.

Tutte le offerte devono essere presentate in 3 - tre - copie.

13. **Validità del bando di gara:** Il presente bando vale solo se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione di offerte (cfr. sezione 12 del presente bando), nessun vettore aereo SEE avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 7 luglio 2004, in conformità con gli oneri di servizio pubblico imposti su uno o più degli appalti di cui alla sezione 2 del presente bando, senza richiedere un corrispettivo finanziario.